

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1911

PROPOSTA DI LEGGE

**d'iniziativa dei Deputati GORRERI DANTE, BARBIERI ORAZIO,
GOMEZ D'AYALA, BUSETTO, DAMI, BIGI**

Presentata il 21 gennaio 1960

**Modifica alla legge 4 marzo 1958, n. 174,
per quanto concerne l'imposta di soggiorno**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge si propone lo scopo di ovviare al grave inconveniente che a danno dei cittadini meno abbienti, si verifica nell'applicazione dell'imposta di soggiorno, in base all'articolo 1 della legge 4 marzo 1958, n. 174. In particolare vengono colpiti quei cittadini che si recano nelle stazioni termali quali Montecatini, Salsomaggiore, Chianciano, Abano Terme, ecc., per bisogno di cure, e, che per le loro modeste condizioni economiche, non possono accedere agli alberghi, ma riparano nelle camere mobiliate o negli appartamenti.

Il comma 4° dell'articolo 1, a proposito dell'imposta di soggiorno per « le ville, appartamenti, camere mobiliate ed altri alloggi del genere » li distingue in quattro categorie, fissando una quota di soggiorno uguale dai 7 ai 120 giorni di permanenza. Essa infatti è stabilita in egual misura sia per chi si ferma per 8 giorni, che per chi soggiorna al massimo dei 120.

Per la permanenza inferiore a 7 giorni, viene invece fissata una quota giornaliera.

I turni curativi presso le varie stazioni termali durano in media di fatto, 12 giorni.

È notorio che delle camere mobiliate approfittano solo i ceti meno abbienti, mentre chi può contare maggiori disponibilità, frequenta l'albergo.

Infatti, mentre nella camera mobiliata sussiste sempre quel regime a tariffa fissa, nell'albergo la imposta è giornaliera. Quindi ad esempio, chi per 12 giorni di cura alloggia in camere mobiliate di 1ª categoria, deve inevitabilmente pagare le sue 3.000 lire; cioè come se soggiornasse per 120 giorni, mentre chi permane in albergo sempre per tali 12 giorni, pagherà non più di 1.200 lire, ad eguale categoria, cioè la prima.

Da notare poi che le statistiche ufficiali indicano in 11 giorni il periodo medio di permanenza e quindi questo criterio di imposizione si appesantisce ancor di più, con il suo limite di applicazione giornaliera ai soli 7 giorni.

È legittima quindi la richiesta degli affittacamere e dei malati stessi. Essi chiedono che la tassa di soggiorno anche per le camere mobiliate ed alloggi vari, tranne le ville, venga pagata in base alla giornata di presenza effettiva e con conseguente graduale riduzione della quota giornaliera.

La presente legge verrebbe a correggere tale sperequazione. Infatti un alloggio in camera mobiliata, verrebbe a costare, per la tassa di soggiorno, in un periodo di 12 giorni, 480 lire per la 1ª categoria, 360 per la 2ª e così via.

Il rapporto tra trattamento alberghiero e camere mobiliate avrebbe una giusta proporzione.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ARTICOLO UNICO.

Dopo il 6° comma dell'articolo 1 della legge 4 marzo 1958, n. 174, è inserito il seguente:

« L'imposta di soggiorno per gli appartamenti, camere mobiliate e altri alloggi in genere, nelle stazioni termali di cure, quando la permanenza non superi i 20 giorni, si applica con le seguenti quote giornaliere:

Categoria 1 ^a	L.	40
» 2 ^a	»	30
» 3 ^a	»	20
» 4 ^a	»	10 »